

REGOLAMENTO (CE) N. 101/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 che estendono il dazio antidumping e il dazio compensativo definitivi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 23, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con i regolamenti (CE) n. 1676/2001 ⁽³⁾ e (CE) n. 2597/1999 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha istituito rispettivamente un dazio antidumping e un dazio compensativo sui fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India.
- (2) Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1976/2004 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha esteso tali misure ai PET spediti da Israele e dal Brasile («le misure estese»), ad eccezione delle importazioni spedite da una società brasiliana, Terphane Ltd, e da una israeliana, Jolybar Ltd, specificamente menzionate in ciascuno di tali regolamenti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 342 del 15.11.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 342 del 15.11.2004, pag. 8.

- (3) Il 10 dicembre 2004 ⁽⁷⁾ la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative definitive sulla base dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base. Il mantenimento o l'abrogazione delle misure estese dipende dalle conclusioni dell'inchiesta.

B. INCHIESTA ATTUALE

1. Domanda di riesame

- (4) La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping e antisovvenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base. Tale richiesta è stata presentata dalla società Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israel («Hanita»), un produttore di Israele («il paese interessato»).

2. Avvio del riesame

- (5) Dopo aver esaminato le prove presentate da Hanita, la Commissione ha concluso che vi sono elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1370/2005 ⁽⁸⁾, un riesame dei regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 con riguardo al richiedente.
- (6) Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1975/2004 sulle importazioni del prodotto in esame spedite da Israele da Hanita. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento antidumping di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

⁽⁷⁾ GU C 306 del 10.12.2004, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU L 218 del 23.8.2005, pag. 3.